



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

**Quarta Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n.80-1/2022, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex  
artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di Rosa Ardito, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio  
Valenza

Ricorrente

nei confronti di

IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED].

Resistente

e

MASSA DEI CREDITORI

Resistente

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 28.10.2022 Rosa Ardito, – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatore” e di  
non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto  
ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non

sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla separazione dal coniuge nell'anno 2005, dalla necessità di far fronte alle esigenze di mantenimento e di studio dei figli, all'epoca minorenni, nonché dalla necessità di accudire la genitrice, rimasta vedova, presso la cui abitazione si era trasferita, e, dopo il decesso di quest'ultima, di reperire alloggio in locazione; dal 2009 al 2018 aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti al solo scopo di sostenere gli studi dei figli e favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro; percepiva retribuzione mensile netta di € 1.838,10, quale dipendente dell'Azienda [REDACTED], ove svolgeva la mansione di [REDACTED]; sosteneva spese mensili correnti per sé ed il figlio con cui conviveva, pari a circa € 1.100,00; non possedeva beni ed era titolare di conto corrente e carta [REDACTED] con modestissime giacenze; la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 98.912,13, oltre le spese prededucibili per complessivi € 8.976,00, di cui € 5.856,00 per compenso OCC ed € 3.120,00 per compenso legale; - formulava piano di rientro, in un lasso temporale di 57 mesi (4 anni e 8 mesi circa), mediante pagamento rateale mensile così suddiviso:

Creditore	Tipologia	Importo dovuto	% Soddisfo	Importo da pagare	Dilazione	Ra
Compenso OCC e Avv. A. Valenza	Prededucibili	€ 8.976,00	100 %	€ 8.976,00	13 mensilità	Da 13
Agenzia delle Entrate	Privilegio	€ 190,00	100%	€ 190,00	1 mensilità	1 r
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 54,83	30%	€ 16,45	1 mensilità	1 r
Comune di Bari	Privilegio	€ 551,00	100%	€ 551,00	1 mensilità	1 r
Fincontinuos.p.a.	Chirografo	€ 26.483,00	30%	€ 7.944,90	43 mensilità	Da 57
IBL Banca	Chirografo	€ 13.832,00	30%	€ 4.149,60	43 mensilità	Da 57
MB Credit (ex BNL)	Chirografo	€ 40.430,45	30%	€ 12.129,13	43 mensilità	Da 57
Banca Ifis	Chirografo	€ 5.100,24	30%	€ 1.530,07	43 mensilità	Da 57

*Rassegnava pertanto la ricorrente le seguenti conclusioni:*

*I) dichiarare aperta la procedura e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge;*

*II) disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;*

*III) per l'effetto dell'omologa del piano, revochi: - la cessione volontaria del quinto sullo stipendio in favore della società FincontinuoSpA; - la delegazione di pagamento in favore della*

società IBL Banca; - il pignoramento di 1/5 dello stipendio – Procedura NRG 1885/2018 e coevo decreto N. 2011/2019 in favore di Compass Banca S.p.A.,

IV) per l'effetto dell'omologa del piano, sospenda, le seguenti procedure esecutive mobiliari presso terzi:

-NRG350/2021 e coevo decreto assegnazione delle somme N. 350/2021 in favore di

IFIS NpLSp.A.; - NRG 3987/2019 e coevo decreto di assegnazione somme N. 265/2022 in favore di MB Credit Solution ;

V) concedere espressamente la esdebitazione personale della ricorrente.

Concesso termine per integrazioni e modifiche della proposta, con decreto del 7.11.2022, la ricorrente modificava la proposta con la precisazione della spesa complessiva di € 8.976,00, così suddivisa, € 5.856,00 compenso OCC da qualificarsi come prededucibile, da pagare in via postergata, € 3.120,00 compenso legale da qualificarsi come privilegiato e rateizzazione dei versamenti come da seguente prospetto:

Creditore	Tipologia	Importo dovuto	% Soddisfo	Importo da pagare	Dilazione
Compenso OCC	Prededucibili	€ 5.856,00	100 %	€ 5.856,00	13 mensilità
Compenso Avv. Antonio Valenza	Privilegiato	€ 3.120,00	100 %	€ 3.120,00	13 mensilità
Agenzia delle Entrate	Privilegio	€ 190,00	100%	€ 190,00	1 mensilità
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 54,83	30%	€ 16,45	1 mensilità
Comune di Bari	Privilegio	€ 551,00	100%	€ 551,00	1 mensilità
Fincontinuos.p.a.	Chirografo	€ 26.483,00	30%	€ 7.944,90	43 mensilità
IBL Banca	Chirografo	€ 13.832,00	30%	€ 4.149,60	43 mensilità
MB Credit (ex BNL)	Chirografo	€ 40.430,45	30%	€ 12.129,13	43 mensilità
Banca Ifis	Chirografo	€ 5.100,24	30%	€ 1.530,07	43 mensilità

Seguiva in data 19.11.2022 il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.

In data 28.12.2022 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, cui aveva fatto seguito nota del 14.12.22 del creditore IBL S.p.A., avente ad oggetto richiesta di revoca del decreto di apertura ed opposizione all'omologazioni del Piano e di contro adesione della Compass S.p.A., che, con memoria del 18.1.2023, chiedeva omologarsi il piano di ristrutturazione del debito così come predisposto dal gestore della crisi da sovraindebitamento, avv. Gianrocco Conteduca, con riconoscimento, per quanto di competenza, dell'importo di € 3681,18, pari al 30% del credito originario di €. 12.270.61.

-----

La proposta della ricorrente prevede il pagamento dell'importo di €39.168,33 ( €5.856,00 debiti in prededuzione al 100%, quale compenso OCC da corrispondersi al termine del piano + € 3.861,00 debiti in privilegio, ivi ricomprendendo il compenso del difensore del ricorrente, + € 29.451,33 debiti chirografi falcidiati del 70%).

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, che sostiene spese correnti mensili di circa € 1.100, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, è pari ad € 98.912,13, oltre le spese prededucibili. Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente Ardito percepisce reddito mensile netto di € circa 1.800,00 e non risulta proprietaria di beni immobili e mobili, a parte i modesti saldi del conto corrente e della carta poste pay.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Quanto poi alla posizione dei creditori, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tale verifica appare indispensabile in virtù della previsione del secondo comma dell'art. 69 CCII, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso di specie, dalla relazione conclusiva dell'OCC del 22.12.2022, si evince che alla data di erogazione del finanziamento da parte di IBL, risalente al 22.6.2016, la ricorrente aveva in corso il finanziamento concesso in data 15.7.2009 da BNL s.p.a., dell'importo di € 40.430,45, da rimborsare in 120 ratei mensili, ciascuno di € 604,03; il finanziamento erogato il 10.6.2013 da Ifis s.p.a., già

Findomestic, dell'importo di € 5.100,24, da rimborsare in 24 ratei mensili, ciascuno di € 100,00 ed il finanziamento concesso in data 13.7.2013 da Compass s.p.a, di € 12.270,61, da rimborsare in 36 ratei mensili di € 188.99.

Tenuto conto, pertanto, della scadenza del secondo finanziamento nel giugno 2015 e del terzo nel luglio 2016, l'erogazione di IBL è stata concessa, in ultima analisi, nella persistenza del solo rateo BNL, sicché deve ritenersi che i due finanziamenti in corso incidessero, sostanzialmente, sulla metà della retribuzione netta mensile, indicata in € 1.838,10, nei limiti di generale pignorabilità dei crediti retributivi, residuando la metà ulteriore per le necessità quotidiane, secondo quanto previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art.68 CCII.

Deve pertanto escludersi la colpa del creditore IBL nella situazione di indebitamento o nel suo aggravamento.

In ordine, dunque, alle ragioni di opposizione all'omologa del creditore IBL, prive di rilievo appaiono le doglianze in ordine alla mancata visione della documentazione, tenuto conto del deposito della stessa, elencata nel ricorso introduttivo e nelle relazioni dell'OCC, nel fascicolo digitale, visionabile su mera istanza di parte.

Quanto all'omessa considerazione tra le poste attive dei crediti futuri verso terzi, in specie il TFR, l'art. 70, comma 9, CCII impone la valutazione della soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, ove un creditore contesti la convenienza della proposta.

Al riguardo va osservato che la ricorrente ha da poco compiuto ■■■anni e, tenuto conto che il limite di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici è previsto al compimento del 67° anno di età, il credito, allo stato, non è esigibile, né l'opponente ha documentato la prossima maturazione del diritto della ricorrente al collocamento in quiescenza.

Deve peraltro osservarsi che, a differenza della previgente disciplina, dettata dalla L. 3/2012, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'Ardito, ai sensi dell'art.270 CCII, non consentirebbe l'apprensione del tfr, esigibile solo dopo l'indicata scadenza.

Ed invero, ai sensi dell'art.282 CCII, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.

L'art.281, comma 5, dispone che l'esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie e da tale disposizione si evince che, riconosciuta l'esdebitazione, è consentito portare a termine la liquidazione in corso e non anche acquisire altro attivo.

Tale conclusione è invero avallata dall'art.21, comma 3, della Direttiva UE 2019/1023,, che dispone che *“Gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare alla data di scadenza del termine dell'esdebitazione”*; sicché non sarebbe in linea con la direttiva europea una lettura della disciplina della liquidazione controllata che consentisse l'acquisizione di attivo pervenuto nel patrimonio del debitore dopo la scadenza del termine di esdebitazione.

Per tali ragioni deve dunque escludersi la possibilità di apprensione delle quote di tfr non ancora maturate e, conseguentemente, la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, come disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII.

Quanto alle cause delle esposizioni ed alla condotta della ricorrente, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando i finanziamenti sottoscritti in epoca successiva alla separazione dal coniuge e ben giustificabili per le esigenze di mantenimento, di studio e di formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro dei figli, cui l'ex coniuge, pur obbligato, secondo quanto esposto e verificato dall'OCC, non ha mai provveduto, oltre che dall'indisponibilità di alloggio in proprietà e di cura dell'anziana madre, circostanze tutte congruamente documentate con i 5 invii allegati al ricorso introduttivo.

A tanto deve aggiungersi la successiva revoca dell'obbligo di mantenimento dei figli a carico dell'ex coniuge, egualmente documentata.



Per tali ragioni, disattesi i motivi di opposizione del creditore IBL, la proposta di ristrutturazione dei debiti della ricorrente va omologata, con conseguente revoca delle cessioni volontarie del quinto dello stipendio in favore di Fincontinuo spa, delegazioni di pagamento in favore di IBL Banca, improseguibilità delle procedure esecutive presso terzi e revoca delle assegnazioni emesse nell'ambito dei procedimenti n.rg. 350/2021 e n. r.g. 3987/2019.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 28.10.2022 e successive modifiche, da Ardito Rosa;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme

previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 9.3.2023

Il Giudice

Raffaella Simone